

**Sede Centrale**  
**Area della tutela del danno alla persona**

00198 Roma - Via Giovanni Paisiello 43

Telefono 06-855631 - Fax 06-85352749

Internet : <http://www.inca.it>

E-mail : [politiche-socio-sanitarie@inca.it](mailto:politiche-socio-sanitarie@inca.it)

Roma lì, 17 novembre 2009

Prot. n° Circ. 204

Ai Coordinatori Regionali INCA  
Ai Direttori Compr.li INCA  
Agli Uffici Zona INCA  
Al Dip.to Welfare e nuovi diritti CGIL  
Al Dip.to Ambiente e Territorio  
Salute e Sicurezza CGIL  
  
Alla FP-Cgil  
Al SILP-Cgil  
Alla FLC-Cgil  
  
LORO SEDI

Oggetto: Decreto Legislativo 27 ottobre 2009 n. 150. Dipartimento Funzione Pubblica, circolare n. 7/2009 "Controlli sulle assenze per malattia".

***Sommario: Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni. Art. 55-septies: controlli sulle assenze – chiarimenti del Ministero.***

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 254 del 31 ottobre 2009 il Decreto Legislativo n° 150 di attuazione della legge n. 15/2009, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni. Alle nuove norme, in vigore dal 15 novembre 2009, sono interessati tutti i settori dell'orbita pubblica, dai ministeri, agli enti di ricerca, alle autorità indipendenti, per un totale di circa 3,5 milioni di lavoratori.

Le disposizioni del presente decreto dovrebbero tendere a una riforma organica

della disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche intervenendo in particolare in materia di contrattazione collettiva, di valutazione delle strutture e del personale delle amministrazioni pubbliche, di valorizzazione del merito, di promozione delle pari opportunità, di dirigenza pubblica e di responsabilità disciplinare.

In particolare il decreto legislativo all'art. 55-septies (controlli sulle assenze) non prevede, se non per le fasce di reperibilità, sostanziali novità rispetto al Decreto Legge n. 78 del 1 luglio 2009 riconvertito in Legge 102 del 3 agosto 2009.

- In caso di malattia superiore ai 10 gg e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare l'assenza viene giustificata esclusivamente mediante certificazione medica rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale;
- in caso di assenza per malattia la certificazione medica deve essere inviata per via telematica, dal medico curante o dalla struttura sanitaria che la rilascia, all'Istituto Nazionale della Previdenza sociale, così come previsto per i lavoratori del settore privato in base al decreto-legge 30 settembre 2009 n.269, e dallo stesso istituto, con identiche modalità, inoltrata all'amministrazione interessata. L'inosservanza di tali obblighi (invio telematico) costituisce illecito disciplinare e, in caso di reiterazione, comporta per i medici in rapporto convenzionale con le ASL la decadenza della convenzione, in modo inderogabile dai contratti o accordi collettivi;
- l'amministrazione dispone il controllo in ordine alla sussistenza della malattia, anche nel caso di un solo giorno di assenza. Particolare attenzione tuttavia sarà rivolta dall'amministrazione nel valutare l'opportunità di inviare la visita domiciliare di controllo se l'assenza è dovuta a visite specialistiche, cure o esami diagnostici, al fine di non gravare oltremodo e inutilmente (non essendoci prognosi da verificare) sul proprio bilancio.
- Le fasce orarie di reperibilità del lavoratore, entro le quali devono essere effettuate le visite mediche di controllo, saranno stabilite con decreto del Ministro della pubblica amministrazione e innovazione. La circolare n. 9 annuncia l'intenzione del Ministro di ampliare le fasce orarie e di introdurre delle deroghe per particolari condizioni all'obbligo di reperibilità (es. patologie particolari, ecc.).

In merito alle fasce di reperibilità in caso di malattia, bisogna ricordare che il decreto legge 112 del 2008 riconvertito in Legge 133 del 2008 aveva introdotto per i pubblici dipendenti delle fasce di reperibilità in caso di malattia diverse che per i lavoratori privati e precisamente all'articolo 71 comma 3 aveva previsto le fasce di reperibilità dalle ore 8.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 20.00.

Successivamente con il Decreto Legge n. 78 del 1 luglio 2009 riconvertito in Legge 102 del 3 agosto 2009 è stato abrogato questo comma e ripristinate, anche per i lavoratori pubblici, le fasce orarie previste per i lavoratori privati (dalle ore 10.00 alle 12.00 e dalle ore 17.00 alle 19.00).

Il Decreto Legislativo attuativo della Legge 15 del 2009 di cui all'oggetto conferma all'articolo 72 l'abrogazione della norma della legge 133, ma all'articolo 69, nelle modifiche introdotte al comma 5 dell'articolo 55 sexies del Decreto 165/2001, prevede che le fasce di reperibilità siano individuate con decreto del Ministro della Funzione Pubblica successivo all'emanazione del decreto legislativo stesso.

- il responsabile della struttura o il dirigente preposto all'amministrazione generale del personale vigilano sull'osservanza delle disposizioni al fine di contrastare e prevenire, nell'interesse dell'amministrazione, fenomeni assenteistici. In caso di inadempimento del responsabile, la legge prevede la possibilità di comminare sanzioni : decurtazione della retribuzione a cui può essere aggiunto quanto previsto dall' articolo 55 sexies comma 3 ("Il mancato esercizio o la decadenza dell'azione disciplinare, dovuti all'omissione o al ritardo, senza giustificato motivo, degli atti del procedimento disciplinare o a valutazioni sull'insussistenza dell'illecito disciplinare irragionevoli o manifestamente infondate, in relazione a condotte aventi oggettiva e palese rilevanza disciplinare, comporta, per i soggetti responsabili aventi qualifica dirigenziale, l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione in proporzione alla gravità dell'infrazione non perseguita, fino ad un massimo di tre mesi in relazione alle infrazioni sanzionabili con il licenziamento, ed altresì la mancata attribuzione della retribuzione di risultato per un importo pari a quello spettante per il doppio del periodo della durata della sospensione. Ai soggetti non aventi qualifica dirigenziale si applica la predetta sanzione della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, ove non diversamente stabilito dal contratto collettivo").

Cari saluti.

p. il settore  
R. Scipioni – P. Sparti

p. il Collegio di Presidenza  
F. Gasparri